

**INDAGINE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA  
PER LA DETERMINAZIONE DEL RETICOLO  
MINORE SECONDO LE INDICAZIONI DEL  
D.G.R. n. IX/2762 DEL 22/12/2011 E DELLA  
D.G.R. n. IX/4287 DEL 25 OTTOBRE 2012**

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA IDRAULICA**

(ai sensi della D.G.R. IX/ 4287 del 25 Ottobre 2012)

Aggoirramento Settembre 2013

a cura di:



**S** tudio  
**G** eologico  
**T** riobite

Via S.L. Beccari n. 2 - 27027 Gropello Cairoli (PV)  
Tel./Fax: 0382.81.70.38 -  
e.mail: [info@studiogeologicotriobite.com](mailto:info@studiogeologicotriobite.com)

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI .....</b>   | <b>3</b>  |
| Articolo 1. Ambito di applicazione .....  | 3         |
| Articolo 2. Finalità ed obiettivi .....   | 4         |
| Articolo 3. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico .....  | 5         |
| Articolo 4. Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua .....   | 5         |
| <b>TITOLO II. FASCE DI RISPETTO .....</b>   | <b>6</b>  |
| Articolo 5. Tipologia e modalità di misura delle fasce di rispetto .....  | 6         |
| <b>TITOLO III. OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO, AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI O CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE.....</b> | <b>11</b> |
| Articolo 6. Definizioni .....   | 11        |
| Articolo 7. Alveo: opere e attività consentite .....  | 12        |
| Articolo 8. Alveo: opere e attività vietate .....   | 15        |
| Articolo 9. Norme di tipo urbanistico nell'ambito delle fasce torrentizie di rispetto e di salvaguardia .....   | 19        |
| Articolo 10. Opere ed attività vietate .....  | 19        |
| Articolo 11. Opere ed attività consentite .....   | 20        |
| <b>TITOLO IV. DIVERSIONE O ABBANDONO DI UN CORSO D'ACQUA .....</b>  | <b>21</b> |
| Articolo 12. Deviazione di un corso d'acqua con alveo demaniale .....   | 21        |
| Articolo 13. Deviazione di un corso d'acqua con alveo non demaniale.....  | 22        |
| <b>TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....</b>   | <b>23</b> |
| Articolo 14. Definizione .....  | 23        |
| Articolo 15. Criteri generali .....   | 23        |
| Articolo 16. Scarichi sul suolo.....  | 23        |
| Articolo 17. Controllo delle autorizzazioni.....  | 23        |
| Articolo 18. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi .....  | 24        |
| Articolo 19. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici .....  | 24        |
| Articolo 20. Calcolo della portata di scarico .....   | 25        |
| Articolo 21. Caratteristiche progettuali.....   | 25        |
| Articolo 22. Limiti di accettabilità delle portate di scarico.....  | 26        |
| <b>TITOLO VI. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI .....</b>  | <b>27</b> |
| Articolo 23. Definizione .....  | 27        |
| Articolo 24. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti in subalveo .....  | 27        |
| Articolo 25. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale per attraversamenti aerei .....                    | 27        |
| Articolo 26. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci .....                       | 28        |
| Articolo 27. Caratteristiche progettuali.....   | 28        |
| <b>TITOLO VII. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI .....</b>   | <b>29</b> |
| Articolo 28. Definizione .....  | 29        |
| Articolo 29. Rilascio dell' Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale .....   | 29        |
| <b>TITOLO VIII. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA.....</b>  | <b>30</b> |
| <b>TITOLO IX. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA .....</b>  | <b>30</b> |
| Articolo 30. Definizione .....  | 30        |
| Articolo 31. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale .....  | 31        |
| Articolo 32. Caratteristiche progettuali.....   | 31        |
| <b>TITOLO X. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>  | <b>32</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TITOLO XI. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO.....</b>   | <b>32</b> |
| Articolo 33. Rimozione di materiali inerti.....   | 32        |
| Articolo 34. Rimozione di materiale vegetale.....   | 33        |
| <b>TITOLO XII. PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI .....</b>   | <b>33</b> |
| Articolo 35. Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale .....  | 33        |
| Articolo 36. Interventi d'urgenza .....   | 34        |
| Articolo 37. Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali..... | 34        |
| <b>TITOLO XIII. NORME SPECIALI .....</b>  | <b>34</b> |
| Articolo 38. Convenzioni con i comuni limitrofi.....  | 34        |

**TAVOLE ALLEGATE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>TAV.1 – CARTA DEL RETICOLO MINORE</b>                     | <b>SCALA 1:5.000</b> |
| <b>TAV.2 – CARTA DEL RETICOLO MINORE ALLA SCALA DI PIANO</b> | <b>SCALA 1:2.000</b> |

## TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

### Articolo 1. Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano:

- le modalità d'uso del demanio idrico collegato al reticolo idrico minore;
- le modalità d'uso delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore;
- la realizzazione di opere nel demanio idrico collegato al reticolo idrico minore;
- la realizzazione di opere nelle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore;
- gli scarichi idrici, relativamente alla sola quantità di acque recapitate, nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

L'ambito territoriale d'applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Pigra (CO), limitatamente alle aree del reticolo minore, inclusi i corsi d'acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscrivere con i comuni limitrofi (come riportato al Titolo XI).

All'interno del Comune di Pigra non vi è nessun corso d'acqua incluso nell'elenco del Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale, come emerge dalla consultazione degli elenchi riportati nelle:

D.G.R. 7/6878 del 2002;

D.G.R. 7/13950 del 1 Agosto 2003;

D.G.R. IX/2762 del 22 Dicembre 2011;

D.G.R. IX/4287 del 25 Ottobre 2012;

Pertanto fanno parte del Reticolo Idrico Minore di Pigra i seguenti corsi d'acqua ed loro relativi affluenti, come indicati nella seguente tabella e riportati in Tav.1:

| Identificativo del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione) | Codice identificativo | Identificativo del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione) | Codice identificativo |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Valle detta della Soglia  | PG 1                  | Valle detta di Civo   | PG 29                 |
| V.d.d.S.1   | PG 2                  | V.d.C.1   | PG 30                 |
| V.d.d.S.2   | PG 3                  | PI_1  | PG 31                 |
| V.d.d.S.3   | PG 4                  | PI_1_1  | PG 32                 |
| V.d.d.S.4   | PG 5                  | Valle di Bruzzo   | PG 33                 |
| V.d.d.S.5   | PG 6                  | PI_7  | PG 34                 |
| V.d.d.S.6   | PG 7                  | PI_6  | PG 35                 |
| V.d.d.S.7   | PG 8                  | PI_6_1  | PG 36                 |
| V.d.d.S.8   | PG 9                  | Valle Costazza  | PG 37                 |
| Valle del Gaggio  | PG 10                 | Valle Sparavè   | PG 38                 |
| V.d.G.1   | PG 11                 | V.S.1   | PG 39                 |
| V.d.G.2   | PG 12                 | PI_4  | PG 40                 |
| V.d.G.3   | PG 13                 | PI_5  | PG 41                 |
| V.d.G.4   | PG 14                 | Pi_2  | PG 42                 |
| Valle detta dei Costelli  | PG 15                 | Valle Ronchi  | PG 43                 |
| V.d.C.1   | PG 16                 | V.R.1   | PG 44                 |
| V.d.C.2   | PG 17                 | V.R.2   | PG 45                 |
| V.d.C.3   | PG 18                 | Quaglio di Prepè  | PG 46                 |
| V.d.C.4   | PG 19                 | Q.d.P.1   | PG 47                 |
| Quaglio del Gusso   | PG 20                 | Valle Saletta   | PG 48                 |
| Q.d.G.1   | PG 21                 | V.S.1   | PG 49                 |
| Q.d.G.2   | PG 22                 | V.S.2   | PG 50                 |
| Q.d.G.3   | PG 23                 | PI_3  | PG 51                 |
| Q.d.G.4   | PG 24                 | PI_3_1  | PG 52                 |
| Valle della Neve  | PG 25                 | PI_3_2  | PG 53                 |
| V.d.N.1   | PG 26                 | Valle di Prepè  | PG 54                 |
| Valle detta di Lomia  | PG 27                 | V.P.1   | PG 55                 |
| V.d.L.1   | PG 28                 | V. P.2  | PG 56                 |
|   |                       | V. P.3  | PG 57                 |

Tabella 1 – Elenco di ogni corso d'acqua censito e codice identificativo come si evince dalla Tav.1

## Articolo 2. Finalità ed obiettivi

Attraverso l'applicazione delle presenti norme, si vuole garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico-idrogeologico e favorire la fruizione e riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore. Tutto ciò può avvenire attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione dell'uso del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Limitatamente al reticolo idrico minore, le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- ❑ l'adeguamento della pianificazione urbanistico - territoriale;
- ❑ la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;
- ❑ la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- ❑ l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- ❑ la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica

attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;

- ❑ la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- ❑ la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire.

### **Articolo 3. Regime giuridico dei terreni in rapporto pertinenziale al demanio idrico**

La legge n° 36 del 05 gennaio 1994 ed il D.P.R. n° 238 del 18 febbraio 1999 hanno assegnato al Pubblico Demanio tutte le acque, sia esse presenti sul suolo che nel sottosuolo.

La modifica del regime giuridico dell'acqua non ha però prodotto alcuna modifica alla condizione giuridica dei terreni sui quali il bene demaniale "acqua" scorre o è presente.

Per quanto riguarda gli alvei, si possono quindi avere due differenti tipi di regime giuridico:

1. appartenenti al Demanio Idrico dello Stato: si tratta di terreni iscritti alla partita catastale "particelle esenti da estimo" per la presenza di acqua e per i quali la planimetria catastale non riporta alcun numero di mappale che permetta l'identificazione del proprietario;

2. appartenenti a persone fisiche o giuridiche: si tratta di terreni di proprietà di persone fisiche o giuridiche su cui l'acqua demaniale giace o scorre. I proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di tali terreni, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. Si identificano sulla planimetria catastale con un numero di mappale che permette l'identificazione dell'intestatario.

Per quanto riguarda i terreni compresi nelle **fasce di rispetto** dei corsi d'acqua, tranne nel caso particolare in cui appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

I vincoli relativi ad alvei e fasce di rispetto riferiti al reticolo idrico minore sono:

- ❑ riportati nelle presenti norme;
- ❑ imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico;
- ❑ imposti per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua);
- ❑ finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per il demanio idrico;
- ❑ finalizzati alla conservazione e alla protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

### **Articolo 4. Competenze relative alla manutenzione dei corsi d'acqua**

Così come disposto dalla normativa vigente (Articoli 915, 916, 917 Codice Civile, Art.12 R.D. 523/1904) gli interventi di manutenzione di sponde ed argini dei corsi d'acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni di ingombri, ecc.) e le opere di difesa dei fondi dai corsi d'acqua sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune per il reticolo minore e Regione per il reticolo principale).

Nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l'ingombro del corso delle acque derivino dall'incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.

Per quanto riguarda le definizioni di sponda ed alveo si riporta di seguito un disegno schematico che esemplifica l'assetto morfologico fluviale (figura 1).




Fig.1 - Nel disegno, puramente esemplificativo, viene riportata la nomenclatura morfologica dell'insieme del corso d'acqua

## TITOLO II. FASCE DI RISPETTO

### Articolo 5. Tipologia e modalità di misura delle fasce di rispetto

Nell'ambito del presente documento sono state individuate due differenti fasce di rispetto dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo idrico minore del comune di Pigra, caratterizzate da un differente grado di controllo e da una specifica disciplina: esse, come vedremo in seguito, corrispondono ad una fascia di rispetto pari a 10 metri.

Le fasce di rispetto, come richiesto dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002, dalla d.g.r. n. 7/13950 del 01/08/2003 e dalla D.G.R. IX/4287 del 25 Ottobre 2012, sono state riportate sugli elaborati grafici «Carta del reticolo minore » redatti alla scala 1 :10000 su tutto il Comune e alla scala 1:2000 limitatamente al centro abitato di Pigra.

In particolare nella Tav 1, redatta alla scala 1/5.000, si riporta l'intero reticolo idrografico di Pigra; in essa sono state identificate in un'unica categoria tutti i corsi d'acqua identificati con varie linee colorate continue a seconda della loro identificazione. Ad essi viene riconosciuta una fascia fluviale di rispetto di 10 metri di ampiezza computati dagli orli superiori delle scarpate. Non vengono proposte ulteriori suddivisioni all'interno delle suddette fasce per ragioni litologiche e geomorfologiche. I corsi d'acqua sono, infatti, per lo più sviluppati ed incisi nel substrato roccioso calcareo in cui, localmente, la coltre di copertura di natura morenico-colluviale-detritica è limitata a spessori di ordine metrico. Non sono stati registrati fenomeni di trasporto fluviale, nè fenomeni

erosivi (prescindendo da quelli di tipo lineare) di rilevante importanza e neppure divagazioni d'alveo anche in rapporto ai forti gradienti altimetrici in gioco

Nella Tav.2 alla scala 1: 2000, nella quale viene rappresentato il centro abitato di Pigra, sono stati evidenziati con linea tratteggiata (di colore diverso a seconda del corso d'acqua), le porzioni tombinate, anche per i quali è stata prevista una fascia di rispetto di 10 metri a partire dal lato esterno del manufatto di tombinatura.

La tombinatura di questi Rii è stata effettuata alcuni decenni orsono, molto prima dell'emissione del divieto assoluto di realizzazione espresso dall'articolo 41 del DECRETO LEGISLATIVO 152 /99. Nel successivo capitolo di carattere normativo, verranno formulate delle proposte di adeguamento di questi tratti in sotterraneo, sulla base di quanto prescritto dall'articolo 21 delle NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO ( P A I ) DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO, adottato con Deliberazione del COMITATO ISTITUZIONALE n°18 del 26/4/2001.

Nella sottostante tabella viene indicato per ogni tratto di corso d'acqua identificato:

- nome;
- codice identificativo;
- la lunghezza;
- definizione asta principale (tipologia);
- definizione affluenti (tipologia);
- eventuali note aggiuntive;
- la quota iniziale e finale del tratto di rio sottoposta a vincolo (sia per quanto riguarda l'asta principale o i relativi affluenti)



Rel. 085-13-aggiornamento Rel. 042-13

| Identificativo del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione) | Codice identificativo | Lunghezza (m) | Tipologia       | Note  | Quota punto di monte asta principale o affluenti (m s.l.m.) | Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat-Long- Gauss-Boaga) | Quota punto di valle asta principale o affluenti (m s.l.m.) | Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat-Long -Gauss-Boaga) |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| Valle detta della Soglia  | PG 1                  | 3156          | Asta principale | Scorre sul confine orientale comunale             | 1380  | 1.509.585 – 5.091.739   | 620   | 1.510.943 – 5.089.558   |
| V.d.d.S.1   | PG 2                  | 184           | Afluente        | -   | 1340  | 1.509.677 – 5.091.699   | 1270  | 1.509.721 – 5.091.523   |
| V.d.d.S.2   | PG 3                  | 416           | Afluente        | -   | 1390  | 1.509.447 – 5.091.558   | 1150  | 1.509.819 – 5.091.380   |
| V.d.d.S.3   | PG 4                  | 237           | Afluente        | -   | 1200  | 1.509.654 – 5.091.336   | 990   | 1.509.857 – 5.091.218   |
| V.d.d.S.4   | PG 5                  | 288           | Afluente        | -   | 1350  | 1.509.591 – 5.091.271   | 980   | 1.509.862 – 5.091.184   |
| V.d.d.S.5   | PG 6                  | 276           | Afluente        | -   | 1120  | 1.509.674 – 5.090.943   | 925   | 1.509.945 – 5.090.902   |
| V.d.d.S.6   | PG 7                  | 172           | Afluente        | -   | 820   | 1.509.988 – 5.091.128   | 740   | 1.510.158 – 5.090.139   |
| V.d.d.S.7   | PG 8                  | 121           | Afluente        | -   | 780   | 1.510.094 – 5.090.063   | 710   | 1.510.213 – 5.090.046   |
| V.d.d.S.8   | PG 9                  | 247           | Afluente        | -   | 845   | 1.510.057 – 5.089.817   | 650   | 1.510.255 – 5.089.952   |
| Valle del Gaggio  | PG 10                 | 1085          | Asta principale | Confluisce nella Valle detta di Lomia più a valle | 1310  | 1.509.088 – 5.091.166   | 840   | 1.509.728 – 5.090.359   |
| V.d.G.1   | PG 11                 | 520           | Afluente        | -   | 1250  | 1.509.398 – 5.091.185   | 980   | 1.509.482 – 5.090.730   |
| V.d.G.2   | PG 12                 | 311           | Afluente        | -   | 1275  | 1.509.215 – 5.091.155   | 1090  | 1.509.319 – 5.090.867   |
| V.d.G.3   | PG 13                 | 265           | Afluente        | -   | 1285  | 1.508.973 – 5.090.960   | 1150  | 1.509.234 – 5.090.912   |
| V.d.G.4   | PG 14                 | 143           | Afluente        | -   | 1050  | 1.509.364 – 5.090.641   | 940   | 1.509.501 – 5.090.617   |
| Valle detta dei Costelli  | PG 15                 | 861           | Asta principale | Confluisce nella Valle detta di Lomia più a valle | 1250  | 1.508.973 – 5.090.632   | 900   | 1.509.560 – 5.090.350   |
| V.d.C.1   | PG 16                 | 130           | Afluente        | -   | 1220  | 1.509.069 – 5.090.707   | 1130  | 1.509.159 – 5.090.617   |
| V.d.C.2   | PG 17                 | 252           | Afluente        | -   | 1240  | 1.508.990 – 5.090.546   | 1080  | 1.509.232 – 5.090.545   |
| V.d.C.3   | PG 18                 | 141           | Afluente        | -   | 1160  | 1.509.123 – 5.090.506   | 1050  | 1.509.263 – 5.090.505   |
| V.d.C.4   | PG 19                 | 176           | Afluente        | -   | 1180  | 1.509.100 – 5.090.457   | 1050  | 1.509.263 – 5.090.505   |
| Quaglio del Gusso   | PG 20                 | 357           | Asta principale | Confluisce nella Valle della Neve più a valle     | 1245  | 1.508.978 – 5.090.344   | 1065  | 1.509.328 – 5.090.209   |
| Q.d.G.1   | PG 21                 | 134           | Afluente        | -   | 1245  | 1.509.003 – 5.090.333   | 1140  | 1.509.115 – 5.090.261   |
| Q.d.G.2   | PG 22                 | 155           | Afluente        | -   | 1240  | 1.508.982 – 5.090.185   | 1120  | 1.509.133 – 5.090.160   |
| Q.d.G.3   | PG 23                 | 293           | Afluente        | -   | 1230  | 1.508.981 – 5.090.103   | 1050  | 1.509.248 – 5.080.209   |
| Q.d.G.4   | PG 24                 | 168           | Afluente        | -   | 1245  | 1.509.031 – 5.090.007   | 1140  | 1.509.109 – 5.090.153   |
| Valle della Neve  | PG 25                 | 285           | Asta principale | Confluisce nella Valle dei Costelli più a valle   | 960   | 1.509.329 – 5.090.208   | 910   | 1.509.558 – 5.090.347   |
| V.d.N.1   | PG 26                 | 158           | Afluente        | -   | 1110  | 1.509.273 – 5.090.064   | 1010  | 1.509.320 – 5.090.208   |
| Valle detta di Lomia  | PG 27                 | 473           | Asta principale | E' affluente della Valle della Soglia             | 840   | 1.509.728 – 5.090.359   | 710   | 1.510.153 – 5.090.196   |

Rel. 085-13-aggiornamento Rel. 042-13

| Identificativo del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione) | Codice identificativo | Lunghezza (m) | Tipologia       | Note   | Quota punto di monte asta principale (m s.l.m.) | Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat-Long- Gauss-Boaga) | Quota punto di valle asta principale | Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat-Long- Gauss-Boaga) |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| V.d.L.1   | PG 28                 | 155           | Affluente       | -  | 900   | 1.509.679 – 5.090.239   | 825                                  | 1.509.815 – 5.090.291   |
| Valle detta di Civo   | PG 29                 | 1162          | Asta principale | E' affluente della Valle della Soglia                                    | 1240  | 1.509.139 – 5.089.878   | 710                                  | 1.510.220 – 5.090.003   |
| V.d.C.1   | PG 30                 | 215           | Affluente       | -  | 500   | 1.51.037 – 5.089.497  | 525                                  | 1.510.426 – 5.89.612  |
| PI_1  | PG 31                 | 1266          | Affluente       | E' affluente della Valle della Soglia                                    | 1150  | 1.509.388 – 5.089.709   | 670                                  | 1.510.561 – 5.089.730   |
| PI_1_1  | PG 32                 | 127           | Affluente       | -  | 900   | 1.510.371 – 5.089.500   | 860                                  | 1.510.426 – 5.089.612   |
| Valle di Bruzzo   | PG 33                 | 1322          | Asta principale | E' affluente della Valle della Soglia                                    | 930   | 1.509.817 – 5.089.451   | 600                                  | 1.510.999 – 5.089.533   |
| PI_7  | PG 34                 | 423           | Asta principale | E' affluente della Valle della Soglia                                    | 800   | 1.510.465 – 5.089.397   | 650                                  | 1.510.603 – 5.089.703   |
| PI_6  | PG 35                 | 201           | Affluente       | Confluisce nell'asta principale fuori dal comune                         | 740   | 1510.629 – 5.089.238  | 610                                  | 1.510.774 – 5.089.156   |
| PI_6_1  | PG 36                 | 150           | Affluente       | Confluisce nell'asta principale fuori dal comune                         | 700   | 1.510.728 – 5.089.274   | 600                                  | 1.510.805 – 5.089.172   |
| Valle Costazza  | PG 37                 | 264           | Asta principale | Ha punto di origine in Comune di Pigra, ma sviluppo in comune di Argegno | 750   | 1.510.512 – 5.089.144   | 620                                  | 1.510.554 – 5.088.984   |
| Valle Sparavè   | PG 38                 | 394           | Asta principale | -  | 800   | 1.510.289 – 5.089.161   | 600                                  | 1.510.570 – 5.088.960   |
| V.S.1   | PG 39                 | 72            | Affluente       | -  | 780   | 1.510.400 – 5.089.157   | 730                                  | 1.510.360 – 5.089.090   |
| PI_4  | PG 40                 | 126           | Asta principale | Ha punto di origine in Comune di Pigra, ma sviluppo in comune di Argegno | 870   | 1.510.027 – 5.089.016   | 720                                  | 1.510.032 – 5.089.903   |
| PI_5  | PG 41                 | 121           | Asta principale | Ha punto di origine in Comune di Pigra, ma sviluppo in comune di Argegno | 780   | 1.510.167 – 5.089.030   | 700                                  | 1.510.196 – 5.089.936   |
| PI_2  | PG 42                 | 555           | Asta principale | Ha punto di origine in Comune di Pigra, ma sviluppo in comune di Argegno | 970   | 1.509.615 – 5.089.369   | 750                                  | 1.509.863 – 5.088.900   |
| Valle Ronchi  | PG 43                 | 657           | Asta principale | Confluiscono nella Valle Saletta   | 1130  | 1.509.205 – 5.089.583   | 800                                  | 1.509.396 – 5.089.023   |
|   |                       |               |                 |  |   |   |                                      |   |

| Identificativo del corso d'acqua (toponimo ufficiale o denominazione) | Codice identificativo | Lunghezza (m) | Tipologia       | Note  | Quota punto di monte asta principale (m s.l.m.) | Coordinate chilometriche del punto di monte (Lat-Long- Gauss-Boaga) | Quota punto di valle asta principale | Coordinate chilometriche del punto di valle (Lat-Long- Gauss-Boaga) |
|---|-----------------------|---------------|-----------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
| V.R.1   | PG 44                 | 566           | Affluente       | -   | 1135  | 1.509.244 – 5.096.619   | 855                                  | 1.509.440 – 5.089.114   |
| V.R.2   | PG 45                 | 44            | Affluente       | -   | 850   | 1.509.483 – 5.089.057   | 830                                  | 1.509.442 – 5.089.052   |
| Quaglio di Prepè  | PG 46                 | 772           | Asta principale | Confluiscono nella Valle Saletta                                      | 1190  | 1.509.060 – 5.089.667   | 630                                  | 1.509.373 – 5.088.713   |
| Q.d.P.1   | PG 47                 | 61            | Affluente       | -   | 950   | 1.509.311 – 5.089.237   | 900                                  | 1.509.307 – 5.089.177   |
| Valle Saletta   | PG 48                 | 414           | Asta principale | -   | 830   | 1.509.442 – 5.089.052   | 650                                  | 1.509.371 – 5.088.701   |
| V.S.1   | PG 49                 | 152           | Affluente       | -   | 740   | 1.509.456 – 5.088.833   | 650                                  | 1.509.371 – 5.088.701   |
| V.S.2   | PG 50                 | 165           | Affluente       | -   | 740   | 1.509.513 – 5.088.772   | 650                                  | 1.509.371 – 5.088.701   |
| PI_3  | PG 51                 | 454           | Affluente       | -   | 1110  | 1.509.059 – 5.089.455   | 860                                  | 1.509.182 – 5.089.025   |
| PI_3_1  | PG 52                 | 280           | Affluente       | -   | 945   | 1.509.093 – 5.089.129   | 860                                  | 1.509.184 – 5.089.025   |
| PI_3_2  | PG 53                 | 65            | Affluente       | -   | 865   | 1.509.253 – 5.89.042  | 825                                  | 1.509.250 – 5.089.974   |
| Valle di Prepè  | PG 54                 | 351           | Asta principale | -   | 1150  | 1.508.858 – 5.089.712   | 960                                  | 1.508.730 – 5.089.315   |
| V.P.1   | PG 55                 | 207           | Affluente       | -   | 1140  | 1.508.786 – 5.089.607   | 1010                                 | 1.508.790 – 5.089.399   |
| V. P.2  | PG 56                 | 163           | Affluente       | -   | 1155  | 1.508.987 – 5.089.574   | 1065                                 | 1.508.845 – 5.089.499   |
| V. P.3  | PG 57                 | 195           | Affluente       | Confluisce nell'asta principale della Valle di Prepè fuori dal comune | 1080  | 1.508.029 – 5.069.380   | 970                                  | 1.508.828 – 5.089.214   |

## TITOLO III. OPERE E ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO, AUTORIZZAZIONE AI SOLI FINI IDRAULICI O CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

### Articolo 6. Definizioni

- Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali. E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario. Si distinguono due tipologie di concessioni:
  - Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale e, per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale, anche dell'imposta regionale.
  - Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.
- Nulla osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m (10 m dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, all'esterno e senza toccare l'area demaniale). Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.
- Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.
- Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Restano in capo alla Autorità Idraulica Regionale le competenze autorizzative per quanto concerne l'estrazione di materiale litoide da tutti i corsi d'acqua secondo quanto riportato nell'ultimo capoverso dell'art. 1, ed i provvedimenti autorizzativi di cui sopra per quanto concerne i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico principale.

## Articolo 7. Alveo: opere e attività consentite

Per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico l'amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione di seguito specificate:

### 7.1 Attraversamenti da realizzare

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», paragrafi 3 e 4 (approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006). Il progetto di tali interventi dovrà essere accompagnato da apposita relazione idraulica dalla quale dovrà risultare che i manufatti consentono il deflusso delle portate di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, nonché il rispetto del franco sul livello di massima piena di un metro. Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po) la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di bacino nella definizione della fascia B. Per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua, non è richiesta la verifica idraulica. Nel calcolo della portata di riferimento dovranno essere prese in considerazione solo opere di laminazione o scolmatori delle piene già esistenti o in corso di realizzazione. Si ricorda che le verifiche idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

I manufatti devono essere realizzati in modo tale da:

- non restringere la sezione dell'alveo mediante spalle e rilevati;- non avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- non comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua. Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori a 6 m), possono essere assunti tempi di ritorno inferiori ai 100 anni in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

Nel caso di una nuova opera, il tecnico dovrà valutare che:

- l'inserimento della struttura sia coerente con l'assetto idraulico del corso d'acqua e non comporti alterazioni delle condizioni di rischio idraulico;
- le sollecitazioni di natura idraulica cui è sottoposta l'opera siano coerenti con la sicurezza della stessa.

### 7.2 Attraversamenti esistenti

Nel caso di ponti esistenti, per il rinnovo della concessione dovrà essere prodotta una verifica idraulica che dimostri che l'attraversamento non provoca ostruzioni e variazioni di deflusso dell'alveo di piena incompatibili con le condizioni di sicurezza dell'area circostante e con le caratteristiche delle opere di difesa. La verifica dovrà essere condotta per valutare:

- gli effetti del restringimento dell'alveo attivo e/o di indirizzamento della corrente;
- effetti di rigurgito a monte;
- compatibilità locale con opere idrauliche esistenti.

Qualora la verifica di compatibilità idraulica faccia emergere delle criticità all'intorno, il tecnico dovrà valutare

- le condizioni di esercizio transitorio della struttura, sino alla realizzazione degli interventi di adeguamento progettati;

- i criteri di progettazione degli interventi correttivi e di adeguamento necessari.

L'analisi delle condizioni di esercizio transitorio va allegata alla concessione demaniale dell'opera e deve essere trasmessa agli organi locali di protezione civile affinché ne tengano conto nell'ambito della redazione nei piani di previsione e prevenzione. L'analisi delle condizioni di esercizio provvisorio deve contenere:- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera relativamente alle portate di progetto e al franco minimo.- la programmazione di interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;

- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25 febbraio 1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;

- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni (100 per i corsi d'acqua non «fasciati»); nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;

- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;

- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;

- la definizione del soggetto responsabile per la sorveglianza e la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;

- il riconoscimento della eventuale necessità di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera;

Le condizioni di esercizio transitorio devono essere trasmessi ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225.

Nel caso in cui la verifica idraulica evidenzi elementi di inadeguatezza, deve essere predisposto un «progetto di adeguamento» contenente gli elementi correttivi necessari a rimuovere l'incompatibilità esistente. Tale progetto è bene che sia sviluppato con un grado di dettaglio sufficiente a chiarire inequivocabilmente le linee di intervento, ovvero ad un livello di «studio di fattibilità». Nel progetto devono essere ben evidenziati i rapporti causa/effetto, cioè il collegamento tra la criticità e l'intervento scelto per la sua riduzione/rimozione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'interesse storico - monumentale, se presenti.

### 7.3 Difese spondali

Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:

1. la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;

2. la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

## 7.4 Scarichi

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino. In ogni caso, nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, relativamente alle portate meteoriche recapitate nei ricettori mediante vasche volano, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006 (in particolare dall'Appendice G alle Norme Tecniche di Attuazione) e da eventuali sue modifiche e integrazioni. Vista la stretta connessione tra le due procedure di autorizzazione allo scarico, quantitativa e qualitativa, si suggerisce di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di condividere le informazioni e proporre una soluzione ottimale, anche in considerazione degli obiettivi di qualità sui corpi idrici ricettori di cui al Piano di Gestione. Tale conferenza deve essere convocata dall'Ente competente appena giunta richiesta di autorizzazione. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 3/2006 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale 4/2006. Il manufatto di recapito degli scarichi dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e siano evitati fenomeni di rigurgito. Per gli scarichi in argomento, qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

## 1.5 Autorizzazione Paesaggistica, Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è definita dall'art. 80 della l.r. 12/2005 e s.m.i.; ulteriori approfondimenti al riguardo sono contenuti nel documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" approvato con d.g.r. 15 marzo 2006 n. 2121 (3° Supplemento Straordinario al n. 13 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 marzo 2006) che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo. In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale sottordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei

parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR). Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i.. Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo. Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

### **Articolo 8. Alveo: opere e attività vietate**

Come previsto dall'art. 93 del R.D. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi e canali appartenenti al reticolo idrico minore, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, e nello spazio compreso entro le relative fasce di rispetto, senza regolare concessione o nullaosta dell'Autorità Idraulica competente.

Nel caso di alvei o sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali si dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in casi di contestazione, dall'autorità competente.

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, loro alvei, sponde e difese sino al limite esterno della Fascia di rispetto con vincolo assoluto quelle elencate nel art. 96 del R.D. 523/1904; in particolare i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente; e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;



- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- m) lo stabilimento di molini natanti.

Tenuto conto delle opere vietate in modo assoluto, è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene.

Per distanza dai piedi dell'argine si intende la distanza non solo dalle opere arginali, ma anche dalle scarpate morfologiche stabili (parere Consiglio di Stato I giugno 1988 e Cassazione 24 settembre 1969, n. 2494). In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa.

Le distanze specificate dal r.d. n. 523/1904 sono derogabili solo se previsto da discipline locali, come le norme urbanistiche vigenti a livello comunale.

A tal fine le deroghe alle fasce di rispetto, introdotte dal documento di polizia idraulica elaborato dai comuni (v. Allegato B) hanno effetto solo se tale documento viene recepito all'interno dello strumento urbanistico, previo parere obbligatorio e vincolante di Regione Lombardia

Non risultano autorizzabili, anche in sanatoria, costruzioni realizzate entro le fasce di 10 metri. Si ricorda che il divieto era già stabilito dalla legge 2448/1865 e ribadito nel r.d. 523/1904.

Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa (da citare), la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

Si ricorda che il primo comma dell'art. 115 del d.lgs 152/06 stabilisce che «al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti».

### **Lavori e opere soggetti a concessioni**

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904;
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

Restano inoltre soggetta a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis delle Norme di Attuazione del PAI, approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001).

### **Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico**

Sono soggetti a nulla-osta idraulico:

- gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modificano la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

Si dovrà in particolare tenere conto delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;

- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- dovranno essere in ogni caso rispettati i limiti ed i vincoli edificatori stabiliti dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI per i territori ricadenti nelle Fasce A e B
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia;

Per le opere ammesse previa concessione o nulla-osta idraulico l'amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle modalità di esecuzione specificate nel Titolo III, par. 1 dell'Allegato E della DGR IX/4287 e riportate al paragrafo 7.1 delle presenti norme.

### **Proprietari frontisti**

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del r.d. sono consentite «le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti di terzi». E', dunque, possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente che rilascia nulla-osta idraulico. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, r.d. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente.

### **Interventi ammissibili con procedura d'urgenza**

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività. Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

## Articolo 9. Norme di tipo urbanistico nell'ambito delle fasce torrentizie di rispetto e di salvaguardia

Tutte le aste torrentizie del Reticolo Minore di Pigra sono accompagnate da *fasce di rispetto* variamente dimensionate in funzione del "deflusso della corrente per la piena di riferimento", costituita dall'insieme delle forme torrentizie riattivabili in occasione degli stati di piena anche eccezionali,

Le aree di rispetto principali coincidono, almeno nel caso di Pigra con corsi d'acqua fortemente incisi con i tratti di territorio compresi tra i cigli superiori delle due scarpate d'alveo. A queste - che potrebbero essere comparate alle Fasce Fluviali di tipo A dei corsi d'acqua - sono state aggiunte, a scopo del tutto prudenziale, delle ulteriori *fasce di salvaguardia* di larghezza pari a 10 metri, anch'esse soggette a normativa urbanistica differenziata rispetto a tutto il resto del territorio.

In tali aree sono consentite la manutenzione ordinaria straordinaria restauro e risanamento conservativo (l.r. 12/2005 art. 27 comm. 1, lett. a , b e c ) in ogni caso non è ammesso l'aumento di volumetria. Nello specifico:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;
- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;
- c) sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all'interno delle fasce di rispetto, realizzate prima del 1904, ovvero dotati del prescritto nulla osta idraulico, di cui al R.D. 523/1904, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d) e s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) che sostituisce la disciplina di dettaglio prevista dall'art. 3 del D.P.R. n.380/2001. In ogni caso tali interventi non devono portare a differenti sagome, all'aumento del carico insediativi, delle superfici e delle volumetrie.

## Articolo 10. Opere ed attività vietate

Sulla base di quanto prescritto nell' **Art, 21** del PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (**P A I**) - Legge 18/5/89 n,183 adottato con deliberazione del COMITATO ISTITUZIONALE n,18 del 26/4/2001, nelle fasce di rispetto ed in quelle di salvaguardia sono vietate :

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonchè l'ampliamento degli stessi impianti esistenti;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonchè l'ampliamento di quelli esistenti;

- d) le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone ;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) in presenza di opere di arginatura e di contenimento, tutti gli interventi e le strutture che possano far tendere la corrente verso i rilevati in questione, nonché scavi che possano compromettere la stabilità degli argini suddetti,

## Articolo 11. Opere ed attività consentite

Sempre con riferimento a quanto prescritto nel succitato **Art. 21 del PA I** , nell'ambito delle fasce torrentizie di rispetto e di salvaguardia sono per contro consentiti :

- a) i cambi di colture, che potranno interessare esclusivamente le aree attualmente coltivate ;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica ;
- c) le occupazioni temporanee, qualora non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena ;
- d) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia ;
- e) le opere di difesa radenti, ossia senza restringimento della sezione d'alveo ed a quota non superiore al piano campagna, da realizzare in maniera tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta nè provocare restringimenti d'alveo, Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e, comunque, dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili ;
- f) gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere), Gli interventi di questo tipo, ma con luce superiore ai 6 metri, dovranno essere realizzati secondo la direttiva della Autorità di bacino "*criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b*" -paragrafi 3 e 4, In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, nè restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, nè avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, nè comportare una riduzione della pendenza del rio mediante l'utilizzo di soglie di fondo,

In aggiunta alle normative sopra riportate, è opportuno sottolineare che, **in ottemperanza a quanto prescritto al paragrafo 4 dell'articolo 29 del P,A,I** , *per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'AUTORITA' IDRAULICA PREPOSTA, ovvero il SINDACO, può in ogni momento effettuare od autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nelle fasce torrentizie di rispetto e di salvaguardia,*

Per ultimo, per quanto riguarda i tratti tombinati dei corsi d'acqua di Pigra presenti all'interno dell'agglomerato urbano principale, ci si dovrà adeguare a quanto prescritto nell' **art. 21 del PAI**:

*“1 - I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del PAI, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino, Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni a cielo libero,*

*2 - L'Autorità di bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con la Regione territorialmente competente, inserisce nei programmi triennali di intervento di cui agli art.li 21 e seguenti della L.18/5/89 n.183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati”.*

## **TITOLO IV. DIVERSIONE O ABBANDONO DI UN CORSO D'ACQUA**

Un'eventuale diversione od abbandono, concessa od autorizzata, di un corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore, comporta necessariamente un formale adeguamento della cartografia dello Studio del reticolo idrico minore vigente, in riferimento all'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica presenti, mentre non produce alcuna modifica alle Norme Tecniche di Attuazione.

### **Articolo 12. Diversione di un corso d'acqua con alveo demaniale**

Non è consentita la diversione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti al demanio fluviale se non per esigenze di tutela della pubblica incolumità o per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.

Nei casi consentiti, per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica, è necessario, comunque, produrre uno studio a supporto del progetto che definisca in dettaglio le modalità di esecuzione dell'intervento. In particolare sarà necessario:

- valutare tutte le possibili soluzioni che non comportino la necessita di tale intervento;
- accertare che la diversione non determini danni verso terzi;
- certificare il corretto dimensionamento idraulico dell'intervento.

Il sedime del nuovo tracciato dovrà essere inserito nel demanio fluviale.

### **Articolo 13. Deviazione di un corso d'acqua con alveo non demaniale**

La deviazione di un corso d'acqua ubicato su terreni appartenenti a persone fisiche o giuridiche è soggetta ad autorizzazione idraulica ed è consentita solo per i seguenti fini:

1. tutela della pubblica incolumità;
2. realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
3. accertate esigenze igienico-sanitarie;

Nei casi consentiti è necessario, comunque, effettuare uno studio a supporto del progetto che definisca in dettaglio l'intervento e le modalità di esecuzione dello stesso. In particolare sarà necessario:

- valutare tutte le possibili soluzioni che non comportino la necessità di tale intervento;
- accertare che la deviazione non determini danni verso terzi;
- certificare il corretto dimensionamento idraulico dell'intervento.

Nel caso i fini della deviazione risultino di interesse privato è necessario, inoltre, ottenere l'accettazione della servitù derivante dalla deviazione stessa da parte dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della fascia di rispetto del nuovo corso.

## **TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

### **Articolo 14. Definizione**

Per "scarico" si intende una qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (art. 12 delle N.T.A. del piano stralcio per l'assetto idrogeologico All. B punto 6 del D.g.r. 13950/2003).

### **Articolo 15. Criteri generali**

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Al comune compete l'Autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici è rilasciata al titolare dello scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'Autorizzazione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto dell'Autorizzazione.

L'efficacia dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 45 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico, e se ne attribuisce pari durata a decorrere dalla data di validità del provvedimento di cui all'articolo 45. L'Autorizzazione è successiva rispetto a quella prevista dall'articolo 45 del citato decreto legislativo.

### **Articolo 16. Scarichi sul suolo**

Fatto salvo il rispetto dei limiti di accettabilità del corpo ricettore, da perseguire anche con opportune tecniche di laminazione delle portate di picco ai fini di preservare nel tempo la continuità idrica dei corsi d'acqua, è fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nelle fasce di rispetto del reticolo minore.

### **Articolo 17. Controllo delle autorizzazioni**

Fatto salvo quanto previsto dal Capo 111 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate (Amministrazione Provinciale), il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo minore.

Come stabilito dall'articolo 50 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.



## **Articolo 18. Modifica delle condizioni che danno luogo agli scarichi**

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova Autorizzazione allo scarico.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

## **Articolo 19. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici**

L'Autorizzazione ai soli fini idraulici comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento dell'Autorizzazione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o miscuglio delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

Alla domanda per il rilascio dell'Autorizzazione, il richiedente deve produrre, in allegato, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;*
2. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
3. *Estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicati vamente 1:10);*
6. *Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;*
7. *Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle del punto di scarico a scala idonea;*
8. *Verifica idraulica finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;*
9. *Documentazione fotografica;*
10. *Relazione tecnica illustrante l'intervento con indicate sia la portata di scarico media annua, sia la portata di picco per eventi piovosi molto intensi. Tali valori devono essere calcolati sulla base delle indicazioni riportate all'articolo 21.*

Per il rilascio dell'Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti residenziali con superfici impermeabili di modesta entità (indicativamente inferiore a 500 mq), non sarà necessario presentare la documentazione richiesta nei punti 1, 6, 7 e 8.

Nel caso i manufatti di recapito fossero realizzati in area ricadente nel demanio idrico sarà necessario il rilascio di una Concessione per occupazione di area demaniale ed il pagamento del

canone annuo di occupazione di area demaniale così come definito nell'allegato C della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche.

## **Articolo 20. Calcolo della portata di scarico**

La determinazione della quantità di acqua collettata allo scarico deve avvenire con le seguenti modalità:

- Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e quella di picco.
- Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolato successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 250 litri/giorno per abitante equivalente.
- Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento devono essere determinate sia la portata media annua, sulla base delle precipitazioni medie annue del territorio, sia la portata di picco (pioggia critica) per eventi piovosi molto intensi. La durata di riferimento per la determinazione della pioggia critica deve essere considerata pari al tempo di corrivazione del bacino con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di scarico e con tempo di ritorno di almeno 100 anni. I coefficienti di deflusso si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate, e pari a 0.3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici coltivate (l.r. 27 maggio 1985, n.62).

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al "*Piano regionale di risanamento delle acque - Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde*" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

## **Articolo 21. Caratteristiche progettuali**

- Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.
- Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescò di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al "*Piano regionale di risanamento delle acque - Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde*" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

## Articolo 22. Limiti di accettabilità delle portate di scarico

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua (Q100) in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni, e la portata massima defluibile (Q<sub>max</sub>) riferita alla sezione in esame, si potrà considerare come portata limite di uno scarico (Q<sub>lim</sub>) quella portata che sommata alla portata di massima piena del corso d'acqua ed aumentata del 20% risulti uguale alla portata massima defluibile.

Tale valore può essere ricavato con la seguente relazione:

$$Q_{lim} = (Q_{max} - 1.2 \times Q_{100}) / 1.2$$

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, riferiti a scarichi con portata prossima al limite ricavato dalla precedente relazione, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente 100 metri lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena.

I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni (indicativamente 200 metri lungo il ricettore) e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda al "*Piano regionale di risanamento delle acque - Criteri di pianificazione in rapporto alla gestione delle risorse idriche lombarde*" redatto dalla Regione Lombardia, Settore Ambiente ed Ecologia.

## TITOLO VI. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

### Articolo 23. Definizione

Sono compresi nel termine "attraversamento" le seguenti opere:

- Attraversamenti aerei: linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, palorci, ponti canali, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti, attraversamenti generici con cavi o tubazioni;
- Attraversamenti in subalveo: linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

L'elenco completo delle tipologie di attraversamento è riportato nell'allegato C della d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche.

### Articolo 24. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti in subalveo

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di attraversamenti in alveo sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
2. Estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
3. Estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;
4. Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
5. Sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50) dello stato di fatto e del progetto;
6. Profilo longitudinale lungo l'alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell'opera a scala idonea (indicativamente 1:50);
7. Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
8. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

### Articolo 25. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale per attraversamenti aerei

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza dell'attraversamento;

2. Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
3. Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;
4. Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
5. Sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento a scala idonea (indicativamente 1 :50);
6. Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e ad a valle dell'area di intervento;
7. Verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;
8. Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
9. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

Secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/13950 del 01/08/2003, gli attraversamenti aerei che precludono o rendono difficoltoso l'utilizzo ed il transito su area demaniale sono soggetti a rilascio di Concessione per occupazione di area demaniale.

## **Articolo 26. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci**

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
2. Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
3. Estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;
4. Rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);
5. Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
6. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

## **Articolo 27. Caratteristiche progettuali**

- Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di fondo alveo, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.
- I ponti con luce superiore a 6 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica atte stante che la sezione di deflusso di progetto sia stata dimensionata per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e con un franco minimo di 1 metro.

In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), dietro specifica richiesta di deroga opportunamente documentata, la sezione libera di deflusso di progetto (S<sub>prog</sub>) potrà essere considerata pari alla sezione di deflusso riferita ad una piena con tempo di ritorno centennale (S<sub>100</sub>) aumentata del 25%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

$$S_{\text{prog}} = S_{100} \times 1.25$$

- I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.
- Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.
- Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.
- Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

## TITOLO VII. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI

### Articolo 28. Definizione

Per "derivazione" si intende l'insieme delle opere e manufatti realizzati per il prelievo di acque da corpi idrici superficiali.

### Articolo 29. Rilascio dell' Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale

La Concessione di derivazione di acque superficiali. deve essere richiesta all'Amministrazione Provinciale.

Per quanto attiene la realizzazione delle opere di presa in alveo e la realizzazione .di manufatti in fascia di rispetto 1 deve essere presentata domanda di Autorizzazione ai soli fini idraulici (alveo non demaniale) all'Autorità idraulica (Comune).

Nel caso i manufatti di derivazione e presa siano realizzati all'interno dell'area demaniale è necessario richiedere una Concessione di occupazione di area demaniale.

Per quanto riguarda la documentazione tecnica per il rilascio dell'Autorizzazione idraulica o della Concessione di occupazione di area demaniale è necessario allegare alla domanda i seguenti elaborati:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle

*nuove opere;*

2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di derivazione a scala idonea;*
6. *Documentazione fotografica;*
7. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori;.*

## **TITOLO VIII. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA**

Le opere afferenti ai corsi d'acqua e gli interventi su aree demaniali ricadenti all'interno delle seguenti tipologie:

- A. *attraversamenti aerei;*
- B. *attraversamenti in sub-alveo;*
- C. *tombinature;*
- D. *transito di sommità arginale;*
- E. *rampe di collegamento agli argini di corsi d'acqua;* F. *sfalcio erbe - taglio piante;*
- G. *scarichi acque;*
- H. *casi particolari di occupazione di aree demaniali;*

sono soggetti al pagamento di un canone annuo di polizia idraulica a seguito del rilascio della relativa Autorizzazione o Concessione.

## **TITOLO IX. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA**

### **Articolo 30. Definizione**

Per "opere di sistemazione idraulica" si intende l'insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio.

Tali opere possono essere suddivise in:

- Opere di regimazione: si tratta di opere finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell'alveo, alla riduzione della velocità della corrente.
- Opere di difesa: si tratta di opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall'erosione ad opera del corso d'acqua ed al contenimento delle piene.

Tra le principali opere di regimazione sono comprese:

- Soglie e cunettoni;
- Briglie;
- Pennelli;
- Rampe;
- Casse di espansione.

Tra le principali opere di difesa sono comprese:

- ❑ Argini;
- ❑ Scogliere;
- ❑ Gabbionate;
- ❑ Rivestimenti di sponda;
- ❑ Muri spondali;
- ❑ Terre rinforzate

### **Articolo 31. Rilascio dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici o della Concessione per occupazione di area demaniale**

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici relativa alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in numero di 3 copie:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;*
2. *Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
5. *Disegni tecnici illustranti il progetto a scala idonea;*
6. *Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento;*
7. *Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;*
8. *Verifica idraulica della sezione libera di deflusso comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;*
9. *Documentazione fotografica;*
10. *Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori;*

### **Articolo 32. Caratteristiche progettuali**

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una sezione libera di deflusso di progetto (S<sub>prog</sub>) non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale (S<sub>100</sub>), aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:-

$$S_{prog} = S_{100} \times 1.2$$

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.



## TITOLO X. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino dovrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della Legge 47/85.

## TITOLO XI. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO

### Articolo 33. Rimozione di materiali inerti

Fermo restando che l'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della l.r. 14/98, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

Tale attività è regolamentata dalla Direttiva 3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" emessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua demaniali o non demaniali è consentita previo rilascio di Autorizzazione idraulica.

Per l'ottenimento di tale Autorizzazione il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione comprendente:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, e del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione dell'area di intervento;*
2. *Estratto della mappa catastale con l'ubicazione dell'area di intervento;*
3. *Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento riportanti lo stato di fatto e di progetto;*
4. *Profilo longitudinale in corrispondenza dell'area di intervento riportante lo stato di fatto e di progetto;*
5. *Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
6. *Relazione tecnica illustrante le modalità di esecuzione dell'intervento.*

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturalizzazione degli ambiti fluviali;
- asportazioni manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a

150 m3 annui.

L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone, definito per l'anno 2004 ai sensi della d.d.g. n. 22722 del dicembre 2003 "Determinazione, per l'anno 2004, dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua".

Secondo tale decreto, la tipologia del materiale che può essere interessato da rimozione è la seguente:

- ❑ categoria A: sabbia o ghiaia pronta;
- ❑ categoria B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;
- ❑ categoria C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolame o materiale di maggiore pezzatura.

### **Articolo 34. Rimozione di materiale vegetale**

L'asportazione di materiale vegetale vivente dall'alveo è soggetta a rilascio di Autorizzazione ai soli fini idraulici. L'intervento previsto deve essere dettagliatamente descritto nella domanda di autorizzazione con particolare riguardo alle finalità da conseguire ed alle modalità esecutive dell'intervento stesso.

L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

## **TITOLO XII. PROCEDURE DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER CASI PARTICOLARI**

### **Articolo 35. Rilascio di autorizzazioni per il reticolo minore con ruolo di confine comunale**

Per il rilascio del Nulla osta idraulico, l'Autorizzazione ai soli fini idraulici o la Concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine:

- il richiedente deve presentare presso il Comune di Pigra l'istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra il Comune di Pigra ed il comune, o comuni, confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere.

## Articolo 36. Interventi d'urgenza

Sono ammessi, con semplice preventiva comunicazione al comune, i seguenti atti, fatti od opere:

- attività che rivestano carattere di urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere idrauliche;
- interventi di riparazione delle strutture a rete (strade, condutture di acqua, gas, a linee elettriche e telefoniche) e delle eventuali strutture pericolanti che per la loro collocazione possono, in caso di cedimento, costituire una minaccia per il regolare deflusso delle acque ovvero che, in mancanza di intervento, precludano ad uno o più utenti la fornitura di un servizio pubblico.

## Articolo 37. Autorizzazione ai soli fini idraulici o concessione per occupazione di aree demaniali nel caso di occupazioni occasionali

Nei casi di occupazione occasionale di aree demaniali e non demaniali lungo il reticolo minore, legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari, è possibile prevedere il . rilascio autorizzazioni ai soli fini idraulici o di concessioni secondo procedure semplificate.

## TITOLO XIII. NORME SPECIALI

### Articolo 38. Convenzioni con i comuni limitrofi

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale di Pigra, apposite convenzioni con i comuni limitrofi. Considerando anche quanto previsto dal TITOLO XII delle presenti norme, tali convenzioni:

- disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002, d.g.r. 13950/2003 Allegato C e successive modifiche, per le opere afferenti al reticolo idrico minore;
- individuano l'Amministrazione Comunale di Pigra quale competente per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.

Gropello Cairoli, Settembre 2013

  
Dott. Geol. Maurizio Fasani